

REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 2025-2027

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni di cui l'art. 43 L. 449/97, all'art. 119 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della comunicazione nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Quanto sopra espresso coincide con la promozione di opere e servizi atti a promuovere e migliorare l'ambiente naturale del territorio del Parco anche in funzione di un miglioramento qualitativo delle strutture dell'Ente Parco.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "sponsorizzazione" ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
- b) per "sponsor" il soggetto privato che vuole avvalersi della possibilità di sponsorizzazione;
- c) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dall'Ente Parco per la pubblicità dello sponsor;
- d) per "spazio di allestimento" lo spazio fisico atto a contenere le informazioni necessarie per individuare o caratterizzare lo sponsor.

Le forme di sponsorizzazione a cui il Parco del Monte San Bartolo ricorre, per i propri fini istituzionali, a titolo esemplificativo, sono riferite ad attività:

- di valorizzazione del patrimonio naturalistico;
- culturali;
- di promozione turistica;

Art. 3

Il Parco del Monte San Bartolo quale Sponsor

Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio autorizza il Direttore ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità di pubblico interesse.

Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione sono demandate all'esclusiva competenza del Direttore o di un suo delegato.

Art. 4

Modalità di scelta del contraente

La scelta del contraente avviene di norma con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.

All'avviso di sponsorizzazione viene data pubblicità mediante pubblicazione ed inserimento sul sito Internet del Parco e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve indicare:

- l'oggetto o l'iniziativa della sponsorizzazione;
- l'esatta determinazione dell'offerta pubblica;
- gli obblighi dello sponsor;
- le modalità di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- il bene o l'attività o il servizio che si intendono sponsorizzare;
- l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione.

Art. 5

Proposta di sponsorizzazione ed inoltro delle domande

1. La proposta di sponsorizzazione deve pervenire all'Ente Parco del Monte San Bartolo redatta sull'apposito modulo di cui all'art. 16 e corredata della documentazione prescritta.

2. Tutta la documentazione inviata, indipendentemente dalla positiva conclusione del contratto, non verrà restituita e rimarrà in ogni caso di proprietà dell'Ente Parco.

3. La proposta di sponsorizzazione deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 94-95-96 del D.Lgs. n. 96/2023 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere opportunamente attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

Art. 6

Responsabilità

1. L'inserzionista è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso l'inserzionista medesimo decide di collegare.

2. L'inserzionista dichiara e garantisce – tramite apposita autocertificazione da presentarsi all'atto della proposta di acquisto – che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell'inserzione, collegato allo spazio pubblicitario, non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente, le violazioni afferenti appropriazioni indebite di qualsivoglia copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, foto, immagine, segreto aziendale o diritto di proprietà intellettuale.

3. L'inserzionista è altresì l'unico responsabile del contenuto dell'inserzione e si impegna a che essa non contenga pubblicità mendace ovvero concorrenza sleale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di acquisto di spazi pubblicitari, l'inserzionista solleva l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità legale concernente la pubblicazione dell'inserzione.

Art. 7

Poteri del Consiglio Direttivo del Parco del Monte San Bartolo

1. Il Consiglio direttivo del Parco del Monte San Bartolo delibera, sottoponendolo a revisione, qualora ve ne sia necessità, l'avviso di cui all'art.4.

2. Il Consiglio rifiuta l'utilizzo di spazi pubblicitari qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica del Parco e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative del Parco;
- c) la reputi in linea generale inopportuna e inaccettabile.

3. Sono in ogni caso escluse le inserzioni pubblicitarie riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono altresì esclusi gli sponsor: di partiti politici, sindacati e comunque tutti gli organismi ideologicamente schierati e le attività che potrebbero determinare danno e pregiudizio all'ambiente.

Art. 8
Stipula del contratto e durata

1. La stipula dell'eventuale contratto di acquisto di spazi pubblicitari avviene secondo le indicazioni dell'art. 15.
2. Il contratto deve contenere l'indicazione della sua durata, il corrispettivo da pagare e l'indicazione del rispetto alle normative stabilite dal bando stesso.

Art. 9
Pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di spazi pubblicitari va effettuato preventivamente, in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario sul c/c bancario della tesoreria del Parco del Monte San Bartolo
2. Nella causale specificare obbligatoriamente le generalità complete del richiedente e l'oggetto.
3. Ad avvenuto pagamento l'Ente provvede ad emettere apposita fattura.

Art. 10
Riserva organizzativa

1. La gestione delle inserzioni pubblicitarie è effettuata direttamente dall'Ente Parco secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo del Parco del Monte San Bartolo, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento degli inserzionisti ad agenzie specializzate ovvero a persone appositamente incaricate.
3. Relativamente alla realizzazione ed inserimento di links, foto/immagini e video-filmati nel sito web istituzionale del Parco Naturale del Monte San Bartolo, il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può individuare, tramite apposito bando, ditte specializzate.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del Regolamento GDPR (UE) 2016/679, recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati acquisiti in applicazione del presente regolamento sono trattati dall'Ente Parco esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa richiamata

Art. 12

Clausola di autotutela

In ordine agli atti di cui al presente regolamento, ovvero ai contratti da esso regolati, è riservato all'Ente Parco – nel rispetto della normativa vigente – il ricorso all'autotutela, quale espressione del principio generale di buona amministrazione, orientata al perseguimento delle finalità di legge secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, nella considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'annullamento, alla rettifica o al riesame rispetto alla conservazione o convalida del provvedimento o del contratto, pure tenuto conto della posizione e dell'affidamento dei soggetti interessati al provvedimento ovvero al contratto medesimo.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed alla contestuale affissione dello stesso all'Albo dell'Ente Parco.

Art.14

Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente regolamento, ai contratti da esso regolati ovvero che fosse comunque connessa ad esse, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pesaro.

Art.15

Bozza di contratto

CONTRATTO DI ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI

(Allegato. B al Regolamento per la disciplina e la gestione degli spazi pubblicitari spazi previsti nell'Avviso dell'Ente Parco del Monte San Bartolo)

L'anno, il giorno del mese di a Pesaro, presso la sede dell'Ente Parco del Monte San Bartolo

TRA

L'Ente Parco Regionale del Monte San Bartolo, nella persona del Direttore – quale legale rappresentante p.t., Dott. Marco Zannini, nato/a ila.....,

di seguito “Ente Parco”

E

Il/La Sig./ra.....,
nato/a

il.....a.....e
residente in via....., n.....,

☐ in proprio

ovvero (barrare la casella che interessa)

☐ quale legale rappresentante della Ditta/Ente

.....,

con sede legale in

.....

via.....,

n.....,

di seguito “inserzionista”;

PREMESSO

- che l’Ente Parco offre, nell'ambito delle proprie iniziative, a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, la possibilità a soggetti terzi (inserzionisti) di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti ed i servizi offerti ed eventualmente altre informazioni commerciali in appositi spazi previsti nell’Avviso;

- che l’inserzionista, intendendo avvalersi della predetta possibilità, ha prodotto la richiesta di acquisto di spazi pubblicitari di cui al prot. n. del

- che la predetta richiesta è risultata corredata della prescritta documentazione e valutata ammissibile ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione degli spazi pubblicitari nel sito web istituzionale dell’Ente Parco del Monte San Bartolo;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI COVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Disciplina di riferimento

Il presente contratto e la sua esecuzione sono regolati:

- dal Regolamento per la disciplina e la gestione degli spazi pubblicitari previsti dall’Ente Parco del Monte San Bartolo, di seguito “Regolamento”;
- dalle clausole del contratto medesimo, che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- dalle vigenti disposizioni di legge, ove non diversamente disciplinato dalle fonti succitate.

Articolo 2 – Contenuto e durata

Con il presente contratto l’inserzionista acquista dall’Ente Parco uno spazio pubblicitario

Il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di spazi pubblicitari, fissato al prezzo convenuto di Euro #####,## (in lettere.....), viene effettuato anticipatamente dall'inserzionista, su richiesta dell'Ente Parco. L'Ente Parco provvede ad emettere apposita quietanza. In mancanza del pagamento anticipato, non verrà data esecuzione al presente contratto da parte dell'Ente Parco.

L'inserzionista è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso l'inserzionista medesimo decide di collegare. L'inserzionista garantisce che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell'inserzione, collegati allo spazio pubblicitario, non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente, le violazioni afferenti appropriazioni indebite di qualsivoglia copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, foto, immagine, segreto aziendale o diritto di proprietà intellettuale. L'inserzionista è altresì l'unico responsabile del contenuto dell'inserzione e si impegna a che essa non contenga pubblicità mendace ovvero concorrenza sleale. Con la sottoscrizione del presente contratto di acquisto di spazi pubblicitari, l'inserzionista solleva l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità legale concernente la pubblicazione dell'inserzione.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto ovvero che fosse comunque connessa ad esso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pesaro.

Ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del Regolamento GDPR (UE) 2016/679, recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, i dati acquisiti in applicazione del presente contratto sono trattati dall’Ente Parco esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

In ordine al presente contratto, è riservato all'Ente Parco – nel rispetto della normativa vigente – il ricorso all'autotutela, quale espressione del principio generale di buona amministrazione, orientata al perseguimento

delle finalità di legge secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, nella considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'annullamento, alla rettifica o al riesame rispetto alla conservazione o convalida del contratto, pure tenuto conto della posizione e dell'affidamento degli altri soggetti interessati al contratto medesimo.

Articolo 8 – Spese del contratto

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'inserzionista.

....., li.....

L'inserzionista

Il Direttore dell'Ente Parco

.....

.....

Art.16

Bozza di richiesta di sponsorizzazione

Fac-simile di proposta di sponsorizzazione

All'Ente Parco Naturale Regionale

del Monte San Bartolo

Viale Varsavia snc

61121 (PU)

PEC: parcosanbartolo@pec.it

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il

a..... e residente in.....

via....., n.....

o in proprio

o quale legale rappresentante della Ditta/Ente

(barrare la casella che interessa)

.....,

con sede legale invia.....,

n..... tel:..... fax:.....

e-mail:..... codice fiscale:

P. IVA:

- avendo appreso che il Parco del Monte San Bartolo offre, nell'ambito delle proprie iniziative, a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, la possibilità a soggetti terzi di promuovere la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti ed i servizi offerti ed eventualmente altre informazioni commerciali in appositi e predefiniti spazi pubblicitari disponibili secondo il Progetto di Sponsorizzazione delle attività del Parco;

- intendendosi avvalere come sponsor della predetta possibilità;

- avendo preso visione del Regolamento di Sponsorizzazione;

CHIEDE

di utilizzare uno spazio disponibile sulcon la soluzione di seguito indicata

.....

DICHIARA

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti;

o di essere in possesso delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, non sussistendo gli impedimenti di cui agli artt. 94-95-96 del D.Lgs. n. 96/2023 e non ricorrendo ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

- o di non essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
- o di non essere assoggettato a procedure concorsuali o fallimentari;
- o di non rappresentare organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- o che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell'inserzione, collegato allo spazio pubblicitario di cui si domanda l'acquisto, non viola le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente, le violazioni afferenti appropriazioni indebite di qualsivoglia copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, foto, immagine, segreto aziendale o diritto di proprietà intellettuale;
- o che l'inserzione, collegata allo spazio pubblicitario di cui si domanda l'acquisto, non contiene pubblicità mendace o concorrenza sleale;
- o (solo per le persone giuridiche): di essere munito del potere di rappresentanza, e che il legale rappresentante o i legali rappresentanti dell'Ente/Società

è/ sono il/i Sig/ri.....

A tal fine,

- si obbliga, previa stipula del contratto e su richiesta dell'Ente Parco, a pagare anticipatamente il corrispettivo previsto.

Pesaro, lì.....

Il dichiarante (firma per esteso e leggibile)

ALLEGA

fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore a garanzia dell'autenticità della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000.

Regolamento GDPR (UE) 2016/679

Il sottoscritto consapevole che i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell'Ente finalizzata esclusivamente all'espletamento delle procedure. Titolare del trattamento è l'Ente Parco del Monte San Bartolo.

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679

I candidati, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiarano di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Luogo e data _____

Firma

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520
e.mail: parcosanbartolo@provincia.ps.it
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418